
***DISCIPLINARE PER IL CONTROLLO
DELLE POPOLAZIONI DEL
CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA
REGIONE MOLISE***

Indice

1. Finalità.
2. Figure tecniche.
3. Aree d'intervento.
4. Organizzazione del controllo.
5. Controllo - contenimento del cinghiale mediante metodi ecologici.
6. Controllo - contenimento del cinghiale in caccia di selezione.
7. Controllo numerico diretto del cinghiale mediante abbattimento – controllo selettivo.
8. Albo dei selecontrollori - coadiutori abilitati.
9. Compiti dei selecontrollori - coadiutori abilitati.
10. Procedura e tecnica d'intervento.
11. Mezzi consentiti per il prelievo, tempi e periodi.
12. Modalità operative per il recupero dei capi feriti.
13. Destinazione dei capi abbattuti smaltimento delle pelli e delle viscere.
14. Prelievo di urgenza.
15. Organi preposti al controllo dell'applicazione del disciplinare.
16. Sanzioni.
17. Disposizioni finali.

Disciplinare per il controllo delle popolazioni del cinghiale sul territorio della Regione Molise

Il presente documento contiene le indicazioni operative inerenti all'esecuzione dei piani di contenimento numerico del cinghiale, nel caso non sussistano metodi ecologici efficaci o perseguibili su ampia scala, per contenere i rilevanti impatti causati dalla specie nonché definisce i ruoli dei diversi soggetti coinvolti, uniformando gli interventi di controllo che dovranno essere realizzati nel territorio molisano. Si precisa che il presente disciplinare deve essere letto ed applicato, con primario riguardo alla normativa nazionale, a cui interamente si riconduce, quindi le operazioni qui disciplinate devono ritenersi successive ai normali iter consultivi, applicativi ed ai disciplinari previsti dalle leggi di settore che in questa fase di controllo devono considerarsi già applicati, a pena di illegittimità.

1. Finalità.

Il presente disciplinare predispone gli interventi di controllo delle popolazioni di Cinghiale sul territorio della Regione Molise ai sensi dell'art. 19, comma 2 della Legge 157/92 e ss.mm.ii., dell' art. 12 , comma 4 e dell'art. 29, comma 2, della Legge Regione Molise 19/93 e ss.mm.ii, ed è a tutela primaria della:

- a. conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela, ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie nonché a tutela della biodiversità;
- b. prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- c. salvaguardia della piccola fauna.

2. Figure tecniche

- a. Al controllo numerico del cinghiale sono preposte le seguenti figure/funzioni, salvo altre eventualmente previste dalla Legge.
 - a. Regione Molise;
 - b. Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, di seguito Osservatorio Faunistico;
 - c. Guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali;

- d. Carabinieri forestali;
- e. Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- f. Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità;
- g. AA.TT.CC. (Ambiti territoriali di caccia);
- h. Cacciatore di selezione abilitato;
- i. Selecontrollore - coadiutore abilitato;

3. **Aree d'intervento.**

Gli interventi di controllo si estendono sull'intero territorio della Regione Molise, indipendentemente se le aree siano venabili o meno, con il limite delle aree riservate solo all'intervento di taluni specifici operatori con particolare riferimento: alle "zone di ripopolamento e cattura", alle oasi di protezione e ai parchi nazionali e regionali.

4. **Organizzazione del controllo.**

1. Gli interventi di controllo del cinghiale non rappresentano forme di normale prelievo venatorio, sono eseguiti secondo modalità e tempi, diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell'attività venatoria, ed effettuati in forma selettiva utilizzando i seguenti metodi:
 - a. utilizzo continuo dell'applicazione dei metodi di contenimento ecologico;
 - b. prelievo con armi lunghe a canna rigata, idonea all'uso venatorio, così come previsto all' art. 11, comma 1 del presente disciplinare, nelle modalità "all' aspetto" ovvero "da postazione fissa o mobile".
2. La Regione Molise esercita il coordinamento e il controllo sull'applicazione del presente disciplinare, ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.
3. Gli interventi di controllo sono attivati e coordinati dal personale dell'Osservatorio Faunistico con l'ausilio della Polizia Provinciale o, in particolari casi, dalla Polizia Municipale dei comuni direttamente interessati, purché muniti di licenza per l'esercizio

venatorio, e/o altre figure di legge, e, se nominati in ausilio, dai proprietari e conduttori dei fondi su cui si applicano i piani di controllo, purché gli stessi siano autorizzati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità e previa "adeguata formazione".

4. Il personale di cui al precedente comma 3. può avvalersi dei cacciatori che hanno conseguito la qualifica di "Selecontrollore - Coadiutore ai piani di controllo numerico del cinghiale" a seguito della partecipazione a specifici corsi riconosciuti dall'ISPRA, con il superamento di un esame finale comprensivo di una prova scritta/orale e di una prova di tiro con arma idonea. I possessori di titoli equivalenti, conseguiti in precedenza o presso altro ente qualificato verranno abilitati in Molise, previo esame di equipollenza da sostenersi presso l'Osservatorio Faunistico che analizzerà le singole istanze nel superiore interesse della incolumità pubblica e delle caratteristiche morfologiche del territorio molisano. Nuovi corsi di abilitazione saranno tenuti dall'Osservatorio Faunistico eventualmente con propri fiduciari ovvero organizzati dalle associazioni agricole con programma validato, personale dell'Osservatorio Faunistico e fiduciari di quest'ultimo, per una uniformità della formazione.

5. Controllo-contenimento del cinghiale mediante metodi ecologici.

1. E' incentivata l'attività di controllo, effettuata dai proprietari o conduttori dei fondi, al fine di contenere i danni agricoli, anche attraverso il ricorrente utilizzo nonché l'implementazione delle strutture ecologiche quali recinzioni elettrificate a basso voltaggio, fisse e i dissuasori sonori. L'incentivo consiste, in prima istanza, nella deburocratizzazione delle autorizzazioni all'impianto delle strutture ecologiche, che si intendono ottenute contestualmente alla semplice comunicazione di attivazione delle stesse, a mero scopo di localizzazione (ad eccezione delle recinzioni fisse che dovranno adeguarsi ai rispettivi regolamenti, in primis comunali, relativi ai siti d'impianto) all' Osservatorio Faunistico tramite le associazioni agricole di appartenenza, in assenza di specifici vincoli di Legge.

6. **Gestione numerica del cinghiale mediante prelievo in caccia di selezione.**

Sul territorio utile venabile, l'attività di gestione numerica del cinghiale può essere esercitata tramite la caccia di selezione, previ i pareri e le altre formalità di legge, nei periodi stabiliti dalla Regione Molise con propri atti e nell'applicazione esclusiva del disciplinare della caccia di selezione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 550 del 10 dicembre 2018 e ss.mm.ii. e svincolato dal presente Regolamento che non interviene sull'attività venatoria.

7. **Controllo numerico diretto del cinghiale mediante abbattimento – controllo selettivo**

L'attività di controllo selettivo è realizzata dal seguente personale, salvo le altre eventuali figure di legge:

1. Guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali;
2. Carabinieri forestali;
3. Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
4. Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;
 - b. in possesso di licenza per esercizio venatorio in corso di validità.
 - c. in possesso di attestato di partecipazione e conseguimento dell'abilitazione di cui al precedente articolo 4 comma 4.
5. Il personale di cui sopra, ad eccezione dei proprietari e conduttori dei fondi, può avvalersi del selecontrollore -coadiutore abilitato e iscritto in apposito Albo.

8. **Albo dei selecontrollori-coadiutori**

1. Presso l'Osservatorio Faunistico è istituito l'albo dei selecontrollori - coadiutori abilitati per il controllo del cinghiale. E' aggiornato annualmente e trasmesso ai comuni ricadenti nella regione al fine di darne informazione, all'uopo utile, in caso di

eventi che pregiudichino la pubblica incolumità.

L'iscrizione all'Albo ha validità annuale ed è subordinata:

- a. al possesso di idoneo titolo qualificativo;
 - b. al possesso di porto d'armi uso caccia, in corso di validità con il rinnovo annuale del pagamento dei rispettivi oneri validativi, come previsto dalla legge;
 - c. alla proprietà dell'arma lunga a canna rigata idonea all'uso venatorio, come previsto all'art. 11, comma 1, del presente disciplinare con annesso certificato annuale di taratura dell'ottica di puntamento utilizzata e non più vecchio di 90 giorni dalla data d'iscrizione;
 - d. alla dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso, di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato nonché di non aver commesso violazioni alle normative inerenti la caccia (eventuali condanne/procedimenti in corso devono essere esplicitamente indicati e commentati, con garanzia di riservatezza da parte dell'Ente, e ciò al fine di essere valutate ai fini dell'iscrizione dell'aspirante nell'Albo).
2. All'albo di cui al comma 1 possono iscriversi i possessori di egual titolo conseguito in precedenza previa esame di equipollenza.

9. Compiti dei selecontrollori-coadiutori abilitati

I selecontrollori-coadiutori abilitati al controllo del cinghiale sono tenuti a:

1. rispettare le disposizioni emanate dalla Regione Molise ed accettare il coordinamento dell'Osservatorio Faunistico coadiuvando il personale di cui all'art. 2, ove richiesto oltre a rispettare l'ordine di convocazione, ferma restante la verifica ponderata per l'affidabilità da parte dell'istituto, secondo la seguente articolazione:
 - 1.1. Selecontrollori - coadiutori abilitati residenti nel comune in cui si esercita l'attività di selecontrollo;
 - 1.2. Selecontrollori - coadiutori abilitati residenti nei comuni immediatamente confinanti con il comune in cui esercita l'attività di selecontrollo;
 - 1.3. tramite scelta ponderata all'immediata disponibilità e affidabilità da parte dell'Osservatorio Faunistico.
2. collaborare a quando richiesto alle operazioni per la corretta esecuzione degli

interventi di prevenzione dei danni alle colture;

3. provvedere sempre alla compilazione e alla consegna della “Scheda interventi di controllo del cinghiale” e della “Scheda di rilevamento dati biometrici” con riferimento ai capi abbattuti;
4. provvedere alla raccolta dei dati faunistici e dei reperti anatomici su richiesta dell’Osservatorio Faunistico o del Servizio veterinario Regionale.

10. **Procedura e tecnica d’intervento**

1. Gli interventi di controllo numerico diretto del cinghiale vengono realizzati dal personale di cui all’ art. 2 lettere c, d, e, f, previa validazione della richiesta da presentarsi presso l’Osservatorio Faunistico, attestando l’effettiva presenza di cinghiali nelle aree o sul fondo con coltura in atto, entro le 48 ore dall’avvenuto avvistamento.
2. Gli interventi di controllo tramite abbattimento ad opera dei proprietari o conduttori dei fondi (art 2. lett. f del presente disciplinare) possono compiersi solo in presenza e/o sotto permesso dei c.d. “Soggetti abilitati (di cui all’ art. 2 lettere c, d, e, del presente disciplinare) individuati tra le figure di cui all’art. 19 della L. 157/1992, previa richiesta da presentarsi presso l’Osservatorio Faunistico o la Polizia Provinciale.
3. La richiesta di poter espletare “attività di controllo” da parte dei proprietari o conduttori dei fondi deve dimostrare evidenti tracce di presenza e conseguenti danni da cinghiali, riconducibile al fondo di che trattasi.
4. Allo scopo di rendere uniforme la modalità di gestione del controllo, nel rispetto delle prescrizioni indicate all’articolo 19 della L. 157/1992, si definiscono le seguenti procedure prioritarie per la predisposizione dei piani di prevenzione dei danni per la gestione e controllo della specie cinghiale, individuati come:
 - a. Interventi di urgenza volti a garantire una tempestiva azione, in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;
 - b. Interventi programmati, tesi al controllo della specie nel territorio;
 - c. Nel caso di interventi urgenti, segnalati all’ Osservatorio Faunistico, il controllo va effettuato nei tempi e nei modi indicati dallo stesso, che si rapporterà con le Autorità competenti qualora essi ricadano in aree in cui vengono meno le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità. Nel caso di interventi di urgenza, secondo

giusta comunicazione e direzione dell'Osservatorio Faunistico e alle Autorità, essi saranno attivati entro 48 ore dalla segnalazione della presenza dei cinghiali nonché dalla loro continua attività invasiva conseguente il ricorrente danno alle colture. All'occorrenza, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione entro le 48 ore, possono svolgere direttamente, salvo diverse disposizioni, nelle 12 ore successive alla comunicazione, la singolare attività di contenimento mediante abbattimento in presenza o previa autorizzazione formalizzata di un "Soggetto abilitato" come da art. 2 lett. c, d, e. Il risultato di tale operazione deve essere inderogabilmente trasmesso all'Osservatorio Faunistico entro le 48 ore successive all'abbattimento.

d. Nel caso di interventi programmati, la Regione Molise, attraverso l'Osservatorio Faunistico, potrà procedere con personale autorizzato agli abbattimenti contenitivi nelle aree d'interesse, valutabili singolarmente secondo le vigenti normative.

11. **Mezzi consentiti per il prelievo, tempi e periodi.**

1. Sono consentite esclusivamente le armi a canna lunga, rigata, idonee all'uso venatorio, di calibro non inferiore a 6,5 mm, con bossolo vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; le armi devono necessariamente essere dotate di ottiche di puntamento con almeno un ingrandimento minimo compreso tra 2.5x e 9x, eventualmente corredate da strumenti per la visione notturna che rispondano ai requisiti di legge. Limitatamente al selecontrollo, in alternativa all'ottica di puntamento è consentito anche il c.d. punto rosso. Si precisa che sia l'ottica di puntamento che il punto rosso, per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità devono essere obbligatoriamente dotati di "certificato annuale di verifica della taratura" non più vecchio di novanta giorni dalla data di iscrizione all'albo.

2. L'attività di controllo del cinghiale è un'attività, per legge, diversa dalla attività venatoria e quindi non ne devono seguire i limiti; in Regione Molise, salvo diversa disposizione, è eseguibile secondo le seguenti modalità:

a. se il contenimento è "attività di urgenza" è praticabile, con i limiti dei preavvisi, tutti i giorni, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto; se

l'arma è dotata di ottica per puntare e sparare in notturna in condizioni di sicurezza, il contenimento è permesso da due ore prima dell'alba fino a due ore dopo il tramonto. Su espressa autorizzazione dell'Osservatorio Faunistico contenente specifiche prescrizioni e giusta comunicazione alle Autorità di vigilanza, può essere autorizzato il prelievo d'urgenza secondo le modalità disposte all'art. 16 del presente disciplinare;

b. se il contenimento è inteso come intervento programmato è praticabile tutti i giorni, ad eccezione del martedì e del venerdì, dalle prime luci dell'alba ad un'ora dopo il tramonto previa pianificazione e coordinamento dell'Osservatorio Faunistico.

12. Modalità operative per il recupero dei capi feriti.

1. Per ragioni sanitarie ed etiche è fatto obbligo di ricercare e recuperare i capi feriti; le operazioni andranno effettuate da personale abilitato, a onere e spesa di chi ha effettuato il tentativo di abbattimento non andato a buon fine.

13. Destinazione dei capi abbattuti smaltimento delle pelli e delle viscere

1. Ai capi abbattuti nell'attività di controllo del cinghiale deve essere apposta al tendine d'Achille del selvatico la fascetta inamovibile numerata, autorizzata dall'Osservatorio Faunistico;

2. L'abbattitore dovrà provvedere alla raccolta del materiale organico per l'esame trichinoscopico secondo quanto previsto dai regolamenti CE nn. 2075/2005 e 1375/2015 e ss.mm.ii., fatta salva l'ipotesi documentata della commercializzazione del capo per intero. Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica e/o ss.mm.ii..

3. I capi abbattuti sono assegnati per autoconsumo e come quota d'indennizzo economico ai coadiutori e ai proprietari dei terreni o conduttori dei fondi che partecipano alle singole operazioni di controllo nonché ai proprietari e conduttori dei fondi su cui vengono prelevati.

4. I capi possono essere destinati, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, in

beneficenza a Enti, Istituti o altre strutture assistenziali.

5. La raccolta e smaltimento degli scarti di cat. 1, 2, 3, di origine animale derivante dagli abbattimenti dei suidi selvatici, secondo le direttive del regolamento CEE 1069 del 2009 e ss.mm.ii. sono ad onere e spesa dell'abbattitore, salvo che l'abbattimento avvenga su Ordine dell'Autorità o salva convenzione Regionale o dagli AA.TT.CC con azienda abilitata al servizio di raccolta e smaltimento degli scarti di cat. 1, 2, 3, di origine animale derivante dagli abbattimenti dei suidi selvatici.

14. Prelievo di urgenza

In caso di comprovata necessità, riconducibile a potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane, per l'incolumità delle persone o per le coltivazioni agricole continuamente danneggiate, in assenza di soggetti abilitati e altre figure preposte dal presente disciplinare, il prelievo del cinghiale, in deroga all'art 29, comma 2 della legge Regione Molise num. 19/93 e ss.mm.ii., potrà essere compiuto dal personale abilitato e iscritto all'albo tramite designazione ponderata dell'Osservatorio Faunistico rapportandosi con le Autorità di competenza, qualora gli operatori siano in possesso dei titoli validativi per l'esercizio venatorio. In via straordinaria ed in deroga ad altre norme, il prelievo in urgenza così permesso in deroga, potrà essere esercitato con giusto preavviso all' Autorità di vigilanza competente per territorio, da due ore prima dell'alba fino a 6 ore dopo il tramonto con idonea attrezzatura per analizzare il capo, puntare e sparare in notturna, secondo ogni cautela di legge e buon senso.

15. Organi preposti al controllo dell'applicazione del disciplinare e prelievo errato.

1. Il prelievo errato, inteso oltre alla specie soggetta al controllo faunistico non è tollerato.
2. La vigilanza sull'applicazione del presente disciplinare e sul rispetto delle norme in esso contenute è affidata a tutti i soggetti incaricati dalla normativa nazionale e regionale, inoltre:
 - a. dal personale dell'Osservatorio Faunistico;

- b. dai delegati degli AATTCC competente per territorio.
3. Tra i poteri e i compiti degli agenti di vigilanza venatoria rientrano quelli di cui all'art. 36 della Legge Regionale 19/93 e ss.mm.ii.
 4. È fatto obbligo agli addetti al controllo di comunicare alla Regione e all'Osservatorio Faunistico tutte le eventuali violazioni anche di minima entità rilevate nel territorio di competenza, anche in ragione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.
 5. I provvedimenti disciplinari conseguenti alla presunta o documentata inaffidabilità e alla censurabilità dell' iscritto all'albo o aspirante all'iscrizione con riferimento alle annotazioni pregiudizievoli contenute nelle domande di iscrizione al registro, sono proporzionali alla (presunta) infrazione e alla recidiva e sono, nell'ordine: rimprovero verbale; rimprovero scritto; sospensione dall'Albo per un massimo di 10 giornate; radiazione dall'Albo (non iscrizione nell'Albo, con riferimento agli aspiranti); i provvedimenti sono assunti a insindacabile giudizio dell' Osservatorio Faunistico e comunicati alla parte con lettera di contestazione che deve descrivere in modo puntuale i fatti contestati, la conseguenza ipotizzata e la misura cautelare eventualmente adottata; la lettera di contestazione deve essere tempestiva, specifica (si precisa che, a seguito di fatti nuovi o delle memorie della parte, è possibile un diverso inquadramento dei fatti e delle conseguenze) e deve contenere l' offerta a presentare memorie e o richiesta di audizione entro 30 giorni, con l'avviso che, in difetto, i detti provvedimenti diverranno definitivi. In seguito a memorie/audizione, una commissione di 3 esperti in normativa faunistico/venatoria (uno dei Presidenti degli AA.TT.CC, uno esperto nominato dalla Regione, un componente dell'Osservatorio Faunistico) valuterà, nei successivi 15 giorni, gli atti prodotti in precedenza, qualora presenti e, di conseguenza, confermerà, modificherà o annullerà i provvedimenti già assunti o ne produrrà nuovi. In ogni caso, per ogni violazione sono fatte salve le eventuali ulteriori e/o diverse conseguenze di carattere civile, amministrativo e/o penale di valutazione/competenza di altri Organismi dello Stato.
- N.B. essendo l'attività di controllo faunistico una "concessione" e non un "diritto", non è possibile chiedere/ottenere alcun rimborso, risarcimento in caso di

sospensione, revoca delle attività disposte dalle autorità nazionali o periferiche, nonché in seguito a misure disciplinari, cautelari, neanche nella ipotesi di revoca delle misure cautelari, disciplinari, valutative.

16. **Sanzioni:**

Fermo restante quanto espresso all'art. 15, comma 5 del presente disciplinare per le valutazioni sulla affidabilità, alle violazioni compiute durante il controllo faunistico vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

17. **Disposizioni finali**

1. Divieti:

- a. Durante il periodo di esercizio del controllo faunistico è fatto divieto, all'interno delle aree soggette a tale operazione, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti o attrattive (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni e della pubblica incolumità.
- b. Ostacolare l'attività di controllo faunistico, attività/servizio che è di pubblica necessità e la cui turbativa/interruzione comporta, tra le altre, la violazione dell'art 340 c.p..
- c. Durante l'attività di controllo faunistico è vietato l'uso di qualsiasi veicolo fuoristrada per scovare o inseguire il selvatico, fermo restando la possibilità di utilizzo di mezzi per il trasporto dei capi abbattuti;

Il presente Disciplinare è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come disciplinare della Regione Molise.